

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1896-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1966

Comunicata alla Presidenza il 3 maggio 1967

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965

ONOREVOLI SENATORI. — I rapporti economici tra Stati e cittadini di altri Stati in materia di investimenti aumentano continuamente e sempre più tali rapporti diventano complessi, dando inevitabilmente luogo a controversie tra le parti contraenti.

Attualmente tali controversie possono risolversi soltanto tramite la protezione legale dello Stato di origine, che non sempre, per diverse ragioni, anche politiche, è pronta ed efficace.

Le difficoltà che insorgono, seguendo la prassi oggi in uso per i cittadini che intendono investire i propri capitali in uno Stato estero, per far valere i propri diritti, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, sono tali da scoraggiare spesso i privati investitori.

Per superare tali difficoltà il 18 marzo 1965 è stata adottata a Washington una Convenzione per il regolamento di dette controversie; ad essa hanno aderito 46 Stati membri della Banca mondiale ed è entrata in vigore il 14 ottobre 1966 per i Paesi che la hanno ratificata.

In sostanza la Convenzione prevede la istituzione presso la Banca mondiale di un Centro internazionale di conciliazione e di arbitrato.

Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente della Banca mondiale e di esso fanno parte i rappresentanti di tutti i Paesi membri. Il Segretario generale del Centro, nominato dal Consiglio, ha, tra gli altri poteri, quello di decidere quali controversie rientrano effettivamente nella competenza del Centro.

Il Centro svolgerà la sua attività di conciliazione e di arbitrato avvalendosi di esperti iscritti in un « Albo dei conciliatori » ed in un « Albo degli arbitri ».

La competenza del Centro è limitata alle controversie giuridiche tra Stato e cittadini stranieri in tema di investimenti privati.

Tali controversie vengono sottoposte al Centro soltanto a seguito di accordo tra le parti e non possono essere ritirate unilateralmente.

Pertanto il ricorso è volontario e d'altronde ciò risponde ai principi dell'istituto giuridico dell'arbitrato il quale può aver luogo se esso sia stato contrattualmente accettato dalle parti oppure accettato consensualmente quando sorge la controversia.

Ciò comporta come conseguenza che le parti si impegnino a rispettare ed a dare esecuzione alla decisione arbitrale, salvo che contrattualmente sia stata formulata in proposito esplicita riserva.

A nessuno sfugge l'importanza della Convenzione e dell'elemento innovativo in essa contenuto, per il fatto che per la prima volta i privati saranno in grado di far valere i loro diritti direttamente verso gli Stati in cui hanno effettuato i propri investimenti, senza che con ciò venga meno, in via alternativa, la possibilità del tradizionale ricorso alla tutela dello Stato di origine.

Comunque l'efficacia della Convenzione in esame sarà tanto maggiore nella misura in cui i Paesi firmatari contribuiranno a creare un clima favorevole agli investimenti stranieri impegnandosi preventivamente a sottoporsi alla giurisdizione del Centro per tutte le controversie che dovessero insorgere con l'altra parte contraente.

A tale scopo, onde ottenere l'adesione del maggior numero di Stati, la Convenzione è stata predisposta con la partecipazione di esperti di tutti i Membri della Banca mondiale e tiene largamente conto dei problemi e dei desideri dei Paesi in via di sviluppo.

L'Italia, Paese industrializzato, contemporaneamente importatore ed esportatore di capitali, trarrà sicuramente benefici dalla adesione alla Convenzione; e pertanto a nome della Commissione per gli affari esteri invito il Senato ad approvare la relativa legge di ratifica.

BATTISTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli in-

vestimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 68 della Convenzione stessa.